Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 6 agosto 1962

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 197 DEL 6 AGOSTO 1962:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1058.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dai Consorzi agrari delle provincie di Agrigento, Ascoli Piceno, Bari, Bergamo, Bologna, Brescia, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Como, Cosenza, Enna, Ferrara, Firenze, Forlì, Gorizia, Grosseto, Imperia, L'Aquila, Lecce, Lucca, Macerata, Mantova, Milano, Modena, Novara, Parma, Perugia, Pescara, Piacenza, Pisa, Ravenna, Reggio Emilia, Siena, Siracusa, Taranto, Trapani, Treviso, Vercelli, dal Consorzio interprovinciale di Genova-La Spezia-Savona, e dal Consorzio del Territorio di Trieste.

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1059.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese private del gas.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1060.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese della canapa, del lino e delle fibre dure, dei semilavorati di canapa macerata e stigliatura canapa verde e grezzo della zona di Biella.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1061.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori operai dipendenti da imprese esercenti servizi di pulimento della provincia di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1062.

Norme concernenti le tariffe per le operazioni di tessitura laniera da valere fra le imprese industriali ed i tessitori artigiani del mandamento di Prato.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 25 luglio 1962, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale Sua Eccellenza il signor Armand Max Jean Berard, il quale Gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore di Francia.

(4500)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 luglio 1962, n. 1053.

Proroga delle provvidenze in favore della cinematografia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni della legge 31 luglio 1956, n. 897, con le modifiche ed aggiunte di cui alle leggi 22 dicembre 1959, n. 1097 e 22 dicembre 1960, n. 1565, prorogate fino al 30 giugno 1962, con legge 20 dicembre 1961, n. 1311, sono ulteriormente prorogate fino alla data di entrata in vigore di nuove norme regolanti le provvidenze per la cinematografia e comunque non oltre il 31 marzo 1963, salvo per quanto disposto dallo articolo 29 della legge 31 luglio 1956, n. 897, sostitutivo dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1949, n. 448.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 si farà fronte fino all'importo massimo di lire 2.865 milioni a carico del capitolo n. 562 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e ha effetto a partire dal 1° luglio 1962.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1962

SEGNI

FANFANI — BERTINELLI — FOLCHI — LA MALFA — TREMELLONI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1962, n. 1054.

Erezione in ente morale della Fondazione « Opera Bonomelli pro orfani ed operai », con sede in Milano.

N. 1054. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la Fondazione « Opera Bonomelli pro orfani ed operai », con sede in Milano, viene eretta in ente morale ed autorizzata altresì ad accettare la donazione come da verbale 15 aprile 1957 a rogito notaio Guasti di Milano numero 40770 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1962, n. 1055.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » ad acquistare un immobile sito nel comune di Massa, località Ricortola.

N. 1055. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri la « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi », viene autorizzata ad

acquistare dal sig. Lazzini Adamo, per il prezzo di L. 2.400.000, un immobile, sito nel comune di Massa. località Ricortola, costituito da un appezzamento di terreno seminativo con sovrastante fabbricato urbano di vani sei, ritenuto utile per la confinante colonia della Fondazione anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 72. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1962, n. 1056.

Autorizzazione alla « Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi » ad acquistare un immobile sito nel comune di Massa, località Bondano.

N. 1056. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri la « Fondazione Pro Juventute don Carlo Gnocchi » viene autorizzata ad acquistare dalla signora Emma Morescalchi, vedova Vanelli, per il prezzo di L. 1.400.000, un immobile sito nel comune di Massa località Bondano, costituito da un appezzamento di terreno seminativo arenivo di are undici, ritenuto utile per la confinante colonia della Fondazione anzidetta.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1962, n. 1057.

Erezione in ente morale della « Fondazione Adriano Olivetti », con sede in Ivrea (Torino).

N. 1057. Decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la « Fondazione Adriano Olivetti », con sede in Ivrea (Torino), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 73. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 luglio 1962.

Composizione della Commissione di studio delle statistiche demografico-sanitarie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, sullo ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Vista la legge 17 maggio 1952, n. 572, relativa al passaggio dei servizi statistici dall'Istituto superiore di sanità all'Istituto centrale di statistica:

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visti i propri decreti in data 22 gennaio 1951 e 1° settembre 1953, relativi alla Commissione di studio, su piano nazionale, delle statistiche demografico-sanitarie;

Ritenuto necessario apportare alcune modificazioni alla succitata Commissione di studio;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione di studio delle statistiche demografico-sanitarie ha il compito di provvedere al coordinamento delle rilevazioni statistiche nel campo demografico-sanitario. A tal fine promuove intese tra l'Istituto centrale di statistica, il Ministero della sanità e gli altri enti operanti nel campo dell'igiene e della sanità pubblica per l'utilizzazione per scopi statistici del materiale disponibile ed esprime pareri sulla pratica realizzazione di voti e proposte formulate da congressi ed organizzazioni nazionali ed internazionali, nonchè sulle questioni che saranno ad essa sottoposte.

Art. 2.

La Commissione è composta come segue:

Presidente:

de Meo prof. Giuseppe, presidente dell'Istituto centrale di statistica.

Membri:

Barberi prof. Benedetto, direttore generale dello Istituto centrale di statistica;

Tamborlini dott. Emilio, direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;

Cannella dott. Salvatore, capo del servizio della statistica attuariale dell'I.N.A.M.;

Chiarotti prof. Cesare, direttore generale del servizio di medicina sociale presso il Ministero della sanità;

Cramarossa prof. Saladino, direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica ed Ospedali presso il Ministero della sanità;

Graziano dott. Felice, ispettore generale medico del Ministero della sanità;

Maroi prof. Lanfranco, già presidente dell'Istituto centrale di statistica;

Russo prof. Giuseppe, capo della segreteria didattica dell'Istituto superiore di sanità;

Somogyi prof. Stefano, ispettore generale dello Istituto centrale di statistica;

Tizzano prof. Antonio, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Napoli.

Segretari:

Giordano rag. Pietro, direttore di divisione dello Istituto centrale di statistica;

Pacillo prof. Vincenzo, ispettore generale dell'Istituto centrale di statistica;

Vetere prof. Carlo, medico provinciale superiore del Ministero della sanità.

Essa ha sede presso l'Istituto centrale di statistica.

Art. 3.

Per la trattazione di particolari questioni, è data facoltà al presidente della Commissione di invitare, di volta in volta, a partecipare ai lavori della Commissione stessa esperti di riconosciuta, specifica competenza.

Roma, addì 23 luglio 1962

Il Presidente del Consiglio dei Ministri: FANFANI

(4532)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notaio dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 luglio 1962, in corso di registrazione alla Corte dei conti, il sottoindicato notaio è stato dispensato dall'ufficio per limiti di età, con effetto dal 14 agosto 1962, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Volpe Ramiro, residente nel comune di Roma.

(4313)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione

Fino al 31 dicembre 1968, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Vicenza, dell'estensione di ettari seicento circa, compresa nei comuni di Nove, Schiavon e Pozzoleone, delimitata dai sottoindicati confini:

Confini:

dalla località Friola, strada comunale fino al ponte sul fiume Brenta; da qui l'argine destro del fiume stesso fino a raggiungere la località Crosara; da qui volgendo verso ovest fino a raggiungere contrà Tezze; da qui la carreggiabile che conduce in contrà Mura, fino al confine del comune di Schiavon; indi Busa dell'Orco fino a raggiungere contrà Marostichina; segue quest'ultima; indi via Scoazzola, fino a Santa Rossana, contrà Ave, contrà Costa fino ad incontrare via Olmi di Sopra e di Sotto; prosegue per contrà Baldisseri, contrà Zanettin, contrà Grimana fino ad incrociare contrà Monte di Pietà; segue questa via fino al punto di partenza, località Friola.

Fino al 31 dicembre 1968, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Modena dell'estensione di ettari millecentotrenta circa, compresa nel comune di Montese, denominata « La Selva » e delimitata dai sottoindicati confini:

Confini:

nord: fosso Dardagnola;

est: fosso Dardagnola e strada comunale per Castelluccio;

sud strada comunale da Castelluccio fino a Cà Sorba. confini con la provincia di Bologna fino a La Segatrice e poi strada vicinale per Mulino La Sega;

ovest: torrente Leo.

Fino al 31 dicembre 1968, è vietata. sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rovigo dell'estensione di ettari cinquecentocinquanta circa, compresa nel comune di Bergantino, delimitata dai sottoindicati confini:

Confini:

nord: fiume Tartaro, dall'inizio con via Borchiellara fino all'incrocio della strada comunale località Corte Giare;

est: strada comunale dalla Corte Giare fino alla località Bugno;

sud dalla località Bugno, lungo l'argine dello scolo delle Terre Vecchie fino alla Corte Catalane;

ovest: dalla Corte Catalane lungo la strada comunale fino al fiume Tartaro.

(4427)

Costituzione del Consorzio collinare di miglioramento fondiario « Torre Cornappo », con sede in Udine e nomina della deputazione provvisoria dell'Ente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1962, registro n. 13, foglio n. 290, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio collinare di miglioramento fondiario « Torre Cornappo », con sede in Udine, ed è stata nominata la deputazione provvisoria dell'Ente nelle persone dei signori:

Bassi dott. Ugo, Comelli avv. Antonio, Del Fabbro Amelio, Mansutti Remo e Piccini Emilio.

(4323)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Sante Marie (L'Aquila)

Con decreto ministeriale 19 luglio 1962, n. 2083, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Sante Marie (L'Aquila), approvato con decreto ministeriale 25 gennaio 1957, è stato prorogato fino al 25 gennaio 1967.

(4346)

Ulteriore proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Castelfranco di Sotto (Pisa)

Con decreto ministeriale 19 luglio 1962, n. 2330, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Castelfranco di Sotto (Pisa), assegnato con decreto ministeriale 4 giugno 1955 e prorogato con decreto ministeriale 5 settembre 1960, è ulteriormente prorogato fino al 4 giugno 1964.

(4347)

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in sponda destra del fiume Reno, in comune di Galliera (Bologna).

Con decreto 505 del 20 luglio 1962 del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato del terreno sito in sponda destra del fiume Reno, segnato nel catasto del comune di Galliera, al foglio 27, mappali 18/*b* (Ha 0.01.70) e 18/*c* (Ha 0.13.60), di complessivi Ha 0.15.30, ed indicato nella planimetria rilasciata il 7 luglio 1961, in scala 1:2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Bologna, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4348)

MINISTERO DELLA SANITA'

Esito di ricorso

Con decreto 23 ottobre 1961 del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1962, registro n. 4 Sanità, foglio n. 338, è stato dichiarato inammissibile il ricorso prodotto in via straordinaria dalla ditta dott. Giuseppe Sense da Napoli avverso la richiesta dell'Alto Commissariato per l'igiene e per la sanità pubblica di provvedere al pagamento della tassa di concessione governativa per la registrazione delle specialità medicinali « Vanadarsolo », « Iodal », « Ibiolo » e « Isiodo » nella misura di L. 40.000 per ciascuna di dette specialità medicinali, come prescritto dall'art. 1 della legge 10 dicembre 1954, n 1164. Con lo stesso decreto del Presidente della Repubblica è stato altresì respinto il ricorso prodotto in via straordinaria dalla ditta medesima avverso i decreti dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, con i quali fu negata la registrazione delle specialità medicinali « Idrarsolo », « Urosio », « Eupsina », « Eicolo », « Afalgina », « Esafosol », « Galdolo », « Isiodo », « Sibe », « Enosiol » e « Stenosil » e fu revocata l'autorizzazione provvisoria alla produzione ed alla vendita delle specialità medicinali « Ibiolo », « Iodal » e « Vanadarsolo ».

(4364)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi a posti di segretario generale di 1ª classe vacanti nelle provincie di: Bari, Forlì, Perugia, Vicenza della classe prima; di Rieti della classe seconda; nei seguenti comuni: Barletta (Bari), Cosenza, Prato (Firenze), San Remo (Imperia), Sassari, Viterbo della classe prima; di Assisi (Perugia), Aosta, Belluno, Caltagirone (Catania), Chioggia (Venezia), Cortona (Arezzo), Empoli (Firenze), Enna, Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Sondrio della classe seconda.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che si sono rese vacanti le seguenti segreterie generali

Provincie della classe I: Bari, Forlì, Perugia, Vicenza;

Provincie della classe II: Rieti;

Comuni della classe I: Barletta (Bari), Cosenza, Prato (Firenze), San Remo (Imperia), Sassari, Viterbo;

Comuni della classe II Aosta, Assisi (Perugia), Caltagirone (Catania), Chioggia (Venezia), Cortona (Arezzo), Empoli (Firenze), Enna, Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Sondrio, Belluno;

Considerata, pertanto, la necessità di indire i concorsi per la nomina dei segretari generali titolari;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n 371;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per la nomina dei titolari delle seguenti provincie: Bari, Forlì, Perugia, Vicenza, della classe prima; di Rieti, della classe seconda; dei seguenti comuni: Barletta (Bari), Cosenza, Prato (Firenze), San Remo (Imperia), Sassari, Viterbo, della classe prima; e dei seguenti comuni: Assisi (Perugia), Aosta, Belluno, Caltagirone (Catania), Chioggia (Venezia), Cortona (Arezzo), Empoli (Firenze), Enna, Santa Maria Capua Vetere (Caserta), Sondrio, della classe seconda.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali;

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali ai quali spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare;

d) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Provincie (per i soli posti di segretario generale di 2ª classe);

i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalle citate leggi sullo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali;

Art. 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, i candidati devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile) non oltre il 20 settembre 1962 la domanda, redatta su carta da bollo da L. 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di lire 1000 (mille), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento.

Art. 4.

I candidati devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, facendone esplicita menzione in un elenco in carta semplice in due esemplari.

Nella domanda, i candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente ai candidati di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 2, da notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante.

Ai fini dell'ammissione al concorso, i candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal Presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di vice segretario o di capo ripartizione;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente in originale o in copia autentica notarile, fatta eccezione per i candidati che, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 27 giugno 1942, n. 851, abbiano prestato, dalla data stessa, ininterrotto servizio di ruolo con la qualifica di vice segretario o di capo ripartizione.

Art. 5.

I candidati di cui alle suddette lettere *c*) e *d*) che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che ne è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza.

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

I candidati che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 23 luglio 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(4541)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami e per titoli a sedici posti di procuratore legale (1ª categoria - ruolo legale - grado VII) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a sedici posti di procuratore legale (1ª categoria ruolo legale grado VII) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) laurea in giurisprudenza;

B) iscrizione continuativa da almeno un anno all'Albo dei procuratori legali. Gli aspiranti non dovranno essere inoltre vincolati da alcun rapporto d'impiego, sia pubblico che privato, salvo che si tratti di avvocati e procuratori assunti come tali da enti pubblici ed addetti ad uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti stessi.

L'Amministrazione si riserva di accertare in ogni momento che effettivamente i candidati non siano vincolati da alcun rapporto di impiego pubblico o privato;

C) età non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano fra di loro, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; l'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2 della lettera *d*), salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi, i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale:

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni;

D) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

E) buona condotta morale e civile;

F) godimento dei diritti politici;

G) idoneità fisica all'impiego.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio concorsi) in Roma, via Marco Minghetti, 22, entro e non oltre le ore 19 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto Ufficio concorsi sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti dalla lettera *C*) dell'articolo 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) l'Università presso la quale è stato conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza e l'anno accademico del conseguimento;

g) la data della iscrizione all'Albo professionale;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) di non essere vincolati da alcun rapporto d'impiego, salve le eccezioni previste dall'art. 2 del bando;

l) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Il candidato dovrà indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: libretto ferroviario personale, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà presentare il medesimo documento di cui ha indicato gli estremi nella domanda.

Art. 4.

Presentazione dei titoli professionali, accademici e scientifici. Termini e modalità

I concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) i certificati comprovanti i titoli professionali, scientifici e accademici (e, fra l'altro, il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali), le pubblicazioni a stampa, da esibirsi in duplice copia, ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

2) elenco in duplice copia dei titoli allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli che pervenissero oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in Sottocommissioni.

Art. 6.

Prove d'esame

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte ed in cinque prove orali.

Le quattro prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) un tema di diritto privato;
b) un tema di diritto amministrativo;
c) un tema di diritto processuale civile;
d) un tema di diritto e procedura penale.

Le cinque prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) diritto privato;
b) diritto amministrativo;
c) diritto e procedura penale;
d) diritto processuale civile;
e) diritto del lavoro e legislazione sociale.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà la durata delle prove ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Art. 7.

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento nelle prove scritte e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che, nelle prove orali, avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Il punteggio per i titoli sarà attribuito ai soli candidati che avranno superato le prove orali.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nelle prove orali e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti, prescritti dal successivo art. 9, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;
18) i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;
b) dall'età.

Art. 9.

Titoli di precedenza e di preferenza: documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10, i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

9) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

11) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della

Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

12) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente n. 12, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età, coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da L. 100 da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) certificato, in carta bollata da L. 100, rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante che la iscrizione all'Albo ha avuto luogo almeno un anno prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed e continuata ininterrottamente fino alla data di rilascio del certificato.

I candidati che sono vincolati da un rapporto di pubblico impiego devono inoltre presentare un certificato dell'ente da cui dipendono, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che sono stati assunti come avvocati o procuratori legali e che sono addetti agli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso l'ente stesso;

c) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera C) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina, a termine del precedente art. 8;

d) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici;

e) certificato generale del Casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

f) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 300 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100;

g) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo da L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e da L. 300 se l'autenticazione è fatta da notaio.

I documenti di cui alle lettere b), d) ed e) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati nella graduatoria presso la sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio.

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di 1ª categoria grado VII, e cioè lo stipendio annuo lordo di L. 824.400 oltre la 13ª mensilità e le eventuali quote di aggiunta di famiglia. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali l'indennità integrativa speciale, il contributo mensa, l'eventuale compenso per il lavoro straordinario, nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie (ad es. un procuratore legale coniugato con due figli, entrambi di età non superiore ai 14 anni, residente in un Comune con almeno 800.000 abitanti, percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 68.700 per stipendio, L. 3200 per indennità integrativa speciale, L. 17.680 per quote di aggiunta di famiglia, L. 2281 per contributo mensa, oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 377 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 18.120 attribuibile nel caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

A norma dell'art. 35 del regolamento per il personale sarà inoltre corrisposta una quota delle competenze di procuratore e degli onorari di avvocato riscossi dall'Amministrazione, nella misura stabilita dal Comitato esecutivo dell'Istituto.

Per disposizione del regolamento per il personale non è consentito l'esercizio professionale privato.

Il presidente: CORSI

(Carta bollata da L. 200) ALLEGATO

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Servizio personale Ufficio concorsi Via Marco Minghetti, 22 ROMA

. . .l. sottoscritt
(cognome e nome, le donne cogniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri)
nat. a il residente a (Provincia di .) domanda di essere ammess. a partecipare al concorso a sedici posti di procuratore legale.

A tale fine .l. sottoscritt. dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt. nelle liste elettorali del Comune di . (1)

c) di non aver riportato condanne penali (2);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito il
(indicare giorno, mese ed anno)
presso
(indirizzo dell'Università)

e) di essere iscritt. all'Albo professionale dal

f) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione:

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo
(3)

.l. sottoscritt. dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte:
(indicazione del documento)

(numero) (luogo e data del rilascio)

.l. sottoscritt. unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni inviati insieme con la domanda.

In relazione all'art. 2 del bando dichiara di non essere vincolat. da alcun rapporto di impiego sia pubblico che privato. (4)

In caso di nomina .l. sottoscritt. è dispost. a raggiungere qualsiasi residenza.

.l. sottoscritt. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli) (le) venga fatta al seguente indirizzo impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo .

Luogo e data

Firma

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (5).

---

(1) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione), ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(4) In sostituzione della dichiarazione di cui al testo, i candidati, ove del caso, devono dichiarare presso quale ente sono stati assunti come avvocati o procuratori e di essere addetti ad uffici legali dell'ente stesso.

(5) Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(3601)

Concorso per esami a trecentosessantasette posti di alunno di segreteria (2ª categoria - ruolo amministrativo - grado IX) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a trecentosessantasette posti di alunno di segreteria (2ª categoria ruolo amministrativo grado IX) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di maturità classica o scientifica conseguito in un liceo statale o pareggiato o legalmente riconosciuto. Non sono ammessi titoli di studio diversi da quelli suindicati;

B) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, *n*. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi, computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano fra di loro, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; l'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e c) ed al numero 2) della lettera *d*), salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto e gli impiegati straordinari di cui all'art. 1, lettera *b*) delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) buona condotta morale e civile;

E) godimento dei diritti politici;

F) idoneità fisica all'impiego.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio concorsi) in Roma, via Marco Minghetti n. 22, entro e non oltre le ore 19 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio concorsi sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione del liceo che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Il candidato dovrà indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: libretto ferroviario personale, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà presentare il medesimo documento di cui ha indicato gli estremi nella domanda.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in Sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in tre prove orali.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto amministrativo;

b) elementi di diritto privato (civile e commerciale).

Le tre prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto amministrativo;

b) elementi di diritto privato (civile e commerciale);

c) legislazione sociale, con particolare riguardo alle assicurazioni sociali ed alle altre forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Istituto.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà la durata delle prove.

Art. 6.

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che, nelle prove orali, avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti, prescritti dal successivo art. 8, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa,

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;

18) i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9, i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rlasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

9) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

11) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

12) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente n. 12), da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da L. 100 da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti Enti.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale ovvero in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, *n.* 678;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7;

c) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici, ovvero, se ancora non ha compiuto il 21° anno di età, che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

e) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 300 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100;

f) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo da L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e da L. 300 se l'autenticazione è fatta da notaio.

I documenti di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati nella graduatoria presso la sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 10.

Nomina ed assunzione in servizio

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dello Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di 2ª categoria grado IX, e cioè lo stipendio annuo lordo di L. 648.000 oltre la 13ª mensilità e le eventuali quote di aggiunta di famiglia. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali l'indennità integrativa speciale, il contributo mensa, l'eventuale compenso per il lavoro straordinario nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie (ad es. un alunno di segreteria coniugato con due figli entrambi di età non superiore a 14 anni residente in un Comune con almeno 800.000 abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 54.000 per stipendio, L. 3200 per indennità integrativa speciale, L. 17.680 per quote di aggiunta di famiglia, L. 2281 per contributo mensa, oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 297 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 15.210 attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

Il presidente: Corsi

ALLEGATO

(Carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Servizio personale Ufficio concorsi Via Marco Minghetti, 22 ROMA

. . l . sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) nat. a il . residente a (provincia di .) (1) domanda di essere ammess. a partecipare al concorso a trecentosessantasette posti di alunno di segreteria.

A tal fine .l. sottoscritt. dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt. nelle liste elettorali del Comune di (2);

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di maturità (indicare se classica o scientifica) . conseguito il (indicare giorno mese ed anno) presso (nome e indirizzo del liceo) .;

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo: (4)

.l. sottoscritt. dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte: (indicazione del documento) (numero) (luogo e data di rilascio)

In caso di nomina .l. sottoscritt è dispost. a raggiungere qualsiasi residenza.

.l. sottoscritt. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli) (le) venga fatta al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . . .

Luogo e data

Firma

(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (6).

---

(1) Indicare se dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali pendenti.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(5) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(3602)

Concorso per esami a settantasei posti di alunno di ragioneria (2ª categoria - ruolo ragioneria - grado IX) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso, per esami, a settantasei posti di alunno di ragioneria (2ª categoria ruolo ragioneria grado IX) presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione.

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di abilitazione tecnica (sezione ragioneria) rilasciato da un Istituto tecnico commerciale statale o pareggiato o legalmente riconosciuto.

Gli aspiranti eventualmente in possesso di diploma di laurea potranno partecipare al concorso solo se comproveranno, nelle forme previste dal successivo art. 9, di essere in possesso anche del citato diploma di abilitazione tecnica (sezione ragioneria);

B) età non inferiore a 18 anni e non superiore a 35 anni.

Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore. Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

d) a 44 anni

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose quelle costituite da almeno sette figli viventi computati fra essi anche i figli caduti in guerra.

Le elevazioni indicate alle lettere *b*), *c*) e *d*) si cumulano fra di loro, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; l'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b*) e *c*) ed al n. 2) della lettera *d*), salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni.

Il limite di età di 35 anni è elevato a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Gli impiegati di ruolo dell'Istituto e gli impiegati straordinari di cui all'art. 1, lettera *b*) delle « Norme per il conferimento di incarichi e per l'assunzione ed il trattamento economico del personale straordinario » possono partecipare al concorso qualunque sia la loro età.

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) buona condotta morale e civile;

E) godimento dei diritti politici;

F) idoneità fisica all'impiego.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 3.

Presentazione della domanda Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale Ufficio concorsi) in Roma, via Marco Minghetti n. 22, entro e non oltre le ore 19 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto Ufficio concorsi sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno, per qualsiasi motivo, alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Istituto tecnico commerciale che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Il candidato dovrà indicare nella domanda gli estremi di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, precisando il titolo, la data di rilascio e il numero del documento stesso: libretto ferroviario personale, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica.

Per avere accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove scritte dovrà presentare il medesimo documento di cui ha indicato gli estremi nella domanda.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'Istituto e, qualora il numero dei candidati lo richieda, potrà essere suddivisa in Sottocommissioni.

Art. 5.

Prove d'esame

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed in tre prove orali.

Le due prove scritte verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

a) computisteria e ragioneria generale ed applicata (nei limiti dei programmi degli Istituti tecnici statali);

b) elementi di diritto privato (civile e commerciale).

Le tre prove orali verteranno rispettivamente sulle seguenti materie

a) computisteria e ragioneria generale ed applicata (nei limiti dei programmi degli Istituti tecnici statali);

b) elementi di diritto privato (civile e commerciale) e di diritto amministrativo;

c) legislazione sociale, con particolare riguardo alle assicurazioni sociali ed alle altre forme previdenziali ed assistenziali gestite dall'Istituto.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà la durata delle prove.

Art. 6.

Votazioni minime

Alle prove orali saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che, nelle prove orali, avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte e nelle prove orali.

Art. 7.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti, prescritti dal successivo art. 8, comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a trasmettere la relativa documentazione entro i termini di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva saranno preferiti

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) gli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7) gli orfani dei caduti per servizio;

8) i feriti in combattimento;

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

13) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'Istituto;

18) i coniugati, con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli la preferenza è determinata

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 8.

Titoli di precedenza e di preferenza: documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 7 e successivo art. 9, i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione della Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione:

9) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

11) ex combattente od assimilato

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

12) coniugato o vedovo: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente n. 12, da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli Enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da L. 100 da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 9.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale ovvero in copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da L. 100.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'articolo 8, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 7;

c) certificato, in carta bollata da L. 100, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risiede da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici, ovvero, se ancora non ha compiuto il 21° anno di età, che non sia incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata da L. 200;

e) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvista di bollo per L. 300 sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 100;

f) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo da L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e da L. 300 se l'autenticazione è fatta da notaio.

I documenti di cui alle lettere c) e d) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, l'Amministrazione inviterà i candidati utilmente collocati nella graduatoria presso la sede provinciale di rispettiva competenza territoriale perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per i vincitori in servizio presso l'Istituto la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

Art. 10.

Nomina ed assunzione in servizio

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dello Istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà dichiarato rinunciatario al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di 2ª categoria, grado IX, e cioè lo stipendio annuo lordo di L. 648.000 oltre la 13ª mensilità e le eventuali quote di aggiunta di famiglia. Saranno inoltre corrisposte le altre competenze accessorie, quali l'indennità integrativa speciale, il contributo mensa, l'eventuale compenso per il lavoro straordinario nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie (ad esempio, un alunno di ragioneria coniugato con due figli entrambi di età non superiore a 14 anni residente in un Comune con almeno 800.000 abitanti percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 54.000 per stipendio, L. 3200 per indennità integrativa speciale, L. 17.680 per quote di aggiunta di famiglia, L. 2281 per contributo mensa, oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di lire 297 per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 15.210 attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

Il presidente: CORSI

(Carta bollata da L. 200) ALLEGATO

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Servizio personale Ufficio concorsi Via Marco Minghetti, n. 22 — ROMA

. . . l sottoscritt.
(cognome e nome, le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri)
. . nat a il . . residente a (provincia di .)
(1) domanda di essere ammess a partecipare al concorso a settantasei posti di alunno di ragioneria.

A tal fine l sottoscritt dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt nelle liste elettorali del Comune di . . .; (2)

c) di non aver riportato condanne penali; (3)

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione tecnica (sezione ragioneria) conseguito il
(indicare giorno mese ed anno)
presso l'Istituto tecnico commerciale
(nome e indirizzo dell'istituto)

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: .;

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo: (4)

l sottoscritt dichiara di essere in possesso del seguente documento di riconoscimento che presenterà all'atto delle prove scritte:
(indicazione del documento)
. . . .
(numero) (luogo e data del rilascio)

In caso di nomina l sottoscritt è dispost a raggiungere qualsiasi residenza.

l sottoscritt chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli) (le) venga fatta al seguente indirizzo (5), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo . . . . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza) (6)

---

(1) Indicare se dipendente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali pendenti.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(5) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(6) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(3603)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2420 datato 20 aprile 1962, con il quale è stata assegnata in ordine di preferenza e di graduatoria la sede di ufficiale sanitario vacante nel comune di Linguaglossa alla data del 30 novembre 1960;

Visto il successivo decreto n. 2801 del 19 maggio 1962, con il quale, a seguito di rinunzia del dott. Giuseppe Leonardi della sede del predetto Comune è stato nominato il dott. Giuseppe Russo, terzo in graduatoria nel concorso in questione;

Vista la nota del sindaco del comune di Linguaglossa numero 3332 del 7 giugno 1962, con la quale è stato comunicato che il dott. Giuseppe Russo ha rinunziato al posto di ufficiale sanitario presso il predetto Comune;

Ritenuto necessario procedere all'assegnazione del posto di cui sopra al sanitario dichiarato idoneo, che segue nell'ordine di graduatoria formulato dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934 e gli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Salvatore Lo Presti, quarto in graduatoria nel concorso in premessa specificato è nominato, in via di esperimento, per un biennio, ufficiale sanitario del comune di Linguaglossa.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro e non oltre il termine di giorni quindici dalla notifica del presente bando, con l'avvertenza che, in difetto, sarà dichiarato rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Catania, addì 6 luglio 1962

Il medico provinciale: SCUDERI

(4142)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.